
Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OESM)

del 30 giugno 2015 (stato 1 agosto 2017)

emanata dal Governo il 30 giugno 2015

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾ nonché l'art. 19 della legge sulle scuole medie²⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza fissa la tassa scolastica e gli emolumenti per frequentare una scuola media e disciplina il versamento di sussidi cantionali alle scuole medie private sulla base della legge sulle scuole medie.

Art. 2 Allievi grigionesi

¹ Sono considerati allievi grigionesi i giovani che dimorano durevolmente nel Cantone dei Grigioni con il consenso del rappresentante legale e che hanno almeno un genitore con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni. Al posto del domicilio dei genitori, in caso di loro decesso subentra il domicilio civile del giovane. *

² Allievi grigionesi che frequentano una scuola media privata sono considerati allievi aventi diritto a sussidi ai sensi della legge sulle scuole medie.

Art. 3 Unità allievo computabili

¹ L'unità allievo computabile per allievo avente diritto a sussidi si basa sul numero di settimane di scuola frequentate diviso per il numero di settimane di scuola dell'anno scolastico, comprendente almeno 38 settimane di scuola.

² Le scuole medie comunicano all'Ufficio entro il 15 luglio i dati necessari per calcolare le unità allievo computabili.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [425.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

³ Gli allievi grigionesi i cui genitori eleggono domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni nel corso di un anno scolastico, con effetto alla fine dell'anno scolastico perdono il diritto a sussidi ai sensi della legge sulle scuole medie nonché di norma il diritto di frequentare la scuola cantonale grigione. Il cambio di domicilio deve essere comunicato entro dieci giorni alla scuola e all'Ufficio. *

⁴ I comuni erogano il sussidio per allievi del liceo inferiore fino al termine dell'anno scolastico nel quale i genitori eleggono domicilio civile al di fuori del Cantone. *

Art. 3a * Certificazione delle scuole medie

¹ Le scuole medie sono tenute a conseguire un certificato di qualità esterno determinato dal Cantone.

² Il Cantone può concedere un contributo per i costi di certificazione delle scuole medie.

³ Le scuole medie concedono all'Ufficio di prendere visione dei rapporti dell'organo di valutazione e certificazione.

Art. 4 Spese per frequentare la scuola

¹ Le spese associate alla frequenza di una scuola media sono a carico dell'allievo o dei titolari dell'autorità parentale. Si tratta in particolare delle spese per il materiale didattico, le escursioni, le gite scolastiche, gli esami esterni per il conseguimento di certificati di lingue e di informatica nonché per le offerte complementari.

Art. 5 Tassa scolastica

¹ Gli allievi grigionesi che frequentano le classi dalla prima alla sesta liceo nonché le classi dalla prima alla terza della scuola media di commercio o della scuola specializzata devono versare ogni anno una tassa scolastica di 640 franchi. Se i genitori di questi allievi trasferiscono il proprio domicilio in un altro Cantone o all'estero nel corso dell'anno scolastico, l'ammontare della tassa scolastica dell'anno scolastico già iniziato non cambia. *

² Per allievi delle scuole medie private non aventi diritto a sussidi ai sensi della legge sulle scuole medie valgono le quote proprie della scuola.

³ Per gli allievi i cui genitori hanno eletto domicilio al di fuori del Cantone dei Grigioni nel corso dell'anno scolastico precedente e che tuttavia frequentano la Scuola cantonale grigione in base a un'autorizzazione dell'Ufficio, la tassa scolastica corrisponde alle aliquote previste dall'Accordo scolastico regionale della Svizzera orientale vigenti per le scuole con obbligo di ammissione. *

Art. 6 Riduzione della tassa scolastica

¹ Agli allievi grigionesi che abbandonano una scuola media prima del primo febbraio viene condonato il 50 per cento della tassa scolastica.

² Agli allievi grigionesi che accedono a una scuola media dopo il primo febbraio viene fatturato il 50 per cento della tassa scolastica.

Art. 7 Condono della tassa scolastica

¹ Agli allievi grigionesi di scuola media in congedo viene condonato il 50 per cento della tassa scolastica per ciascun semestre di congedo. *

² La direzione della scuola può condonare la tassa scolastica agli allievi che frequentano una scuola media nel Cantone nel quadro di un programma di scambio tra allievi.

Art. 8 Emolumenti

¹ Al momento della prima iscrizione deve essere corrisposto un emolumento di 100 franchi.

² Per il conseguimento della maturità specializzata in seguito alla positiva conclusione della scuola specializzata va corrisposto un emolumento di 460 franchi.

³ Nel quarto anno della scuola media di commercio, durante il quale viene svolto il periodo di pratica di lunga durata, va corrisposto un emolumento di 460 franchi.

Art. 9 Termini di pagamento e competenza

¹ La tassa scolastica deve essere versata entro il 31 gennaio. La fatturazione viene effettuata dalle scuole medie. L'emolumento per il conseguimento della maturità specializzata nonché per il periodo di pratica di lunga durata della scuola media di commercio è pagabile dopo la fatturazione da parte delle scuole medie. *

² L'emolumento per sostenere l'esame d'ammissione cantonale viene fatturato dall'Ufficio dopo l'iscrizione.

2. Sussidio comunale per il liceo inferiore

Art. 10 Computo ai comuni

¹ L'Ufficio comunica alle scuole medie entro il 15 settembre le unità allievo computabili per l'anno scolastico trascorso e il sussidio comunale, che viene periodicamente adeguato al rincaro.

² Per gli allievi grigionesi, le scuole medie fatturano ai rispettivi comuni di domicilio secondo le direttive dell'Ufficio il sussidio comunale per unità allievo computabile.

³ Entro il 15 ottobre, le scuole medie informano i comuni di domicilio degli allievi grigionesi che frequentano il liceo inferiore della scuola media. Al termine del primo semestre fatturano ai comuni di domicilio un acconto dell'ammontare di 7000 franchi per allievo grigionese del liceo inferiore. *

3. Forfetarie per scuole medie private

Art. 11 Forfetaria d'esercizio

¹ Per calcolare la forfetaria d'esercizio, i costi netti della Scuola cantonale grigione secondo il conto annuale dell'anno contabile precedente vengono rettificati come segue:

- a) deduzione delle spese e dei ricavi in relazione alla maturità bilingue;
- b) deduzione delle spese che comporterebbero dei versamenti doppi;
- c) deduzione delle spese che risultano all'Ufficio o a terzi;
- d) aumento pari ai sussidi versati dai comuni per gli allievi del liceo inferiore;
- e) aumento pari ai costi per la manutenzione degli immobili e per l'acquisto del mobilio;
- f) aumento pari a un decimo della spesa per l'acquisto di mobilio e materiale informatico risultata nel corso del risanamento della Scuola cantonale grigione Halde e Plessur, la prima volta per l'anno scolastico 2015/16 e l'ultima volta per l'anno scolastico 2024/25;
- g) aumento pari a un quinto della spesa per l'acquisto di mobilio e materiale informatico risultante nel corso della nuova costruzione della mensa/mediateca, la prima volta per l'anno scolastico successivo all'approvazione del conteggio finale.

Art. 12 Forfetaria per costi amministrativi

¹ Riguardo ai costi netti rettificati viene concessa una forfetaria per costi amministrativi pari all'1,5 per cento a copertura delle prestazioni fornite dall'Amministrazione cantonale a favore della Scuola cantonale grigione.

Art. 13 Forfetaria d'investimento

¹ Ciascuna scuola media tiene un conto "riserva per investimenti a destinazione vincolata" secondo le direttive del Dipartimento.

Art. 14 Forfetaria per le lingue

¹ Una sezione per lingua che dà origine a una forfetaria per le lingue corrisponde a un livello d'insegnamento intersezionale di una classe di al massimo 24 allievi.

² La forfetaria per le lingue per ciascuna sezione viene originata da allievi grigionesi del liceo o della scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia. Essa si basa sullo svolgimento di quattro lezioni singole per 38 settimane all'anno nella prima lingua italiano o romancio e di due lezioni singole di insegnamento immersivo nella lingua corrispondente per 38 settimane all'anno in una delle materie biologia, storia o geografia. Le lezioni si tengono durante almeno quattro anni scolastici consecutivi a partire dalla terza classe di liceo, rispettivamente durante due anni consecutivi di scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia e vanno impartite da insegnanti la cui prima lingua è il romancio o l'italiano. *

³ La forfetaria per le lingue secondo la legge sulle scuole medie rimane invariata a prescindere dal numero di materie insegnate in modo immersivo.

Art. 15 Forfetaria supplementare

¹ La forfetaria supplementare viene calcolata quale supplemento alla forfetaria d'esercizio e d'investimento dipendente dalle unità allievo computabili.

² La forfetaria supplementare alla forfetaria d'investimento non è a destinazione vincolata.

Art. 16 Forfetaria per talenti

1. Principio

¹ Una forfetaria per talenti può essere chiesta all'Ufficio per i settori sport, musica, arti visive, matematica e scienze naturali. Il pagamento si basa sulle unità allievo computabili.

² L'erogazione della forfetaria per talenti richiede per quanto riguarda il settore sport il marchio di qualità Swiss Olympic Sport School o Swiss Olympic Partner School oppure il partenariato con un istituto universitario nel settore disciplinare dello sport, per quanto riguarda i settori musica e arti visive il partenariato con un'alta scuola d'arte nonché per quanto riguarda i settori matematica e scienze naturali il partenariato con un'università o con un politecnico federale. *

Art. 17 2. Richiesta e annuncio

¹ Le domande per lo svolgimento di programmi di promozione finalizzate al versamento di una forfetaria per talenti vanno presentate al Governo almeno un anno prima della prevista introduzione.

² Le domande devono conformarsi alle direttive dell'Ufficio. Esse contengono la descrizione del programma di promozione, i criteri per l'ammissione al programma di promozione, le indicazioni relative alla verifica annuale delle prestazioni e al rispetto degli standard di qualità, le condizioni per l'abbandono del programma di promozione, le indicazioni relative alle qualifiche del personale impiegato per il programma di promozione e le indicazioni relative all'infrastruttura necessaria per lo svolgimento del programma di promozione.

³ All'Ufficio vanno comunicati entro il 15 luglio gli allievi grigionesi aventi diritto a sussidio che nell'anno scolastico che volge al termine hanno soddisfatto le condizioni per essere ammessi al programma di promozione e che hanno partecipato a questo programma.

Art. 18 Comunicazione della forfetaria d'esercizio approssimativa

¹ La forfetaria d'esercizio approssimativa per l'anno scolastico corrente viene comunicata a settembre e si basa su una proiezione dei costi netti della Scuola cantonale grigione per l'anno contabile corrente.

Art. 19 Termini di pagamento

¹ I pagamenti effettuati nel corso dell'anno si basano sulle forfetarie d'esercizio, d'investimento e supplementari calcolate approssimativamente a settembre dell'anno scolastico in corso nonché sulle unità allievo computabili annunciate dalle scuole medie. Vengono effettuati i seguenti pagamenti: *

- a) 38 per cento del sussidio complessivo previsto con valuta 20 ottobre;
- b) 24 per cento del sussidio complessivo previsto con valuta 20 gennaio;
- c) 25 per cento del sussidio complessivo previsto con valuta 20 aprile;
- d) pagamento individuale con valuta 20 luglio;
- e) pagamento a saldo con valuta 20 settembre.

Art. 20 Pagamento a saldo

¹ Il pagamento a saldo dell'anno scolastico conclusosi a fine luglio si basa sulle unità allievo computabili nonché sulla forfetaria d'esercizio, amministrativa e d'investimento ricalcolata, integrata dalla forfetaria supplementare, dalla forfetaria per le lingue e dalla forfetaria per talenti.

² La forfetaria d'investimento a destinazione vincolata viene indicata separatamente nel pagamento a saldo.

Art. 21 Rendiconto sull'anno contabile trascorso

¹ Il rendiconto viene presentato annualmente all'Ufficio entro il 31 ottobre, allegando il conto annuale riveduto, il rapporto annuale con rapporto di revisione, nonché la documentazione relativa al conto "riserva per investimenti a destinazione vincolata" secondo le direttive del Dipartimento. *

² La presentazione del rendiconto all'Ufficio contiene una conferma relativa al rispetto delle prescrizioni sugli appalti pubblici. La conferma deve essere firmata dalla direzione della scuola media e dal presidente dell'ente responsabile competente.

4. Maturità specializzata

Art. 22 Accompagnamento durante il lavoro di maturità specializzata

¹ L'accompagnamento durante il lavoro di maturità specializzata da parte delle scuole di maturità specializzata viene indennizzato con 1500 franchi per lavoro.

Art. 23 Maturità specializzata sanitaria

¹ Il corso di introduzione e di approfondimento presso il Centro di formazione in campo sanitario e sociale è parte integrante della maturità specializzata sanitaria e viene finanziato dal Cantone.

² L'onere per gli esperti di maturità specializzata sanitaria viene indennizzato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

³ I lavori di coordinamento del centro di formazione Surselva per il conseguimento della maturità specializzata sanitaria vengono indennizzati con una forfetaria di 200 franchi per allievo avente diritto a sussidi.

5. Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

¹ L'esecuzione compete all'Ufficio.

² ... *

Art. 25 * Disposizione transitoria

¹ L'Ufficio può erogare la forfetaria per talenti per l'anno scolastico 2016/17 a scuole medie private che entro il 30 settembre 2017 dispongono di un programma di promozione approvato dal Governo per il settore disciplinare sport conformemente all'articolo 16 capoverso 2.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
30.06.2015	01.08.2015	atto normativo	prima versione	2015-026
04.07.2017	01.08.2017	Art. 2 cpv. 1	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 3 cpv. 3	introduzione	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 3 cpv. 4	introduzione	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 3a	introduzione	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 5 cpv. 1	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 5 cpv. 3	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 7 cpv. 1	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 9 cpv. 1	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 10 cpv. 3	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 14 cpv. 2	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 16 cpv. 2	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 19 cpv. 1	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 21 cpv. 1	modifica	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 24 cpv. 2	abrogazione	2017-029
04.07.2017	01.08.2017	Art. 25	introduzione	2017-029

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	30.06.2015	01.08.2015	prima versione	2015-026
Art. 2 cpv. 1	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 3 cpv. 3	04.07.2017	01.08.2017	introduzione	2017-029
Art. 3 cpv. 4	04.07.2017	01.08.2017	introduzione	2017-029
Art. 3a	04.07.2017	01.08.2017	introduzione	2017-029
Art. 5 cpv. 1	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 5 cpv. 3	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 7 cpv. 1	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 9 cpv. 1	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 10 cpv. 3	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 14 cpv. 2	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 16 cpv. 2	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 19 cpv. 1	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 21 cpv. 1	04.07.2017	01.08.2017	modifica	2017-029
Art. 24 cpv. 2	04.07.2017	01.08.2017	abrogazione	2017-029
Art. 25	04.07.2017	01.08.2017	introduzione	2017-029